

Verbale n. 11

Seduta del 19 aprile 2011

Il giorno 19 aprile 2011 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 12368 del 14 aprile 2011.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
LOMBARDI Marco	Presidente	PDL - Popolo della Libertà	5 presente
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	PDL - Popolo della Libertà	1 presente
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4 presente
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	4 assente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL - Popolo della Libertà	3 assente
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2 assente
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	2 presente
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2 presente
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	4 assente
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2 presente
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2 presente
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	3 presente
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2 presente
MONTANI Daniela	Componente	Partito Democratico	2 assente
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2 presente
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2 presente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1 assente
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	3 presente
POLLASTRI Andrea	Componente	PDL - Popolo della Libertà	2 presente
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2 assente

Il consigliere Tiziano ALESSANDRINI sostituisce la consigliera Montani, il consigliere Stefano CAVALLI sostituisce il consigliere Manfredini e il consigliere Giovanni FAVIA sostituisce per parte della seduta il consigliere Defranceschi.

E' presente la Vicepresidente e assessore alle "Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza" Simonetta SALIERA

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Ricciardelli (Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi), Lipparini e Paolozzi (Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi), Albertazzi (Serv. Politiche per la sicurezza e della polizia locale), Scandaletti (Serv. informazione A.L.) e Veronese (Resp. Serv. Coordinamento commissioni assembleari)

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Laura Sanvitale

Sede: Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - Segreteria: tel. 051 527.5757 527.5794 527.6455 - fax 051 516372

E-mail: SegrCommI@regione.emilia-romagna.it - Sito internet: <http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/I/index.htm>

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i consiglieri Alessandrini, Cavalli, Defranceschi, Favia, Ferrari, Filippi, Meo, Montanari, Moriconi, Mumolo, Pariani, Pollastri e Vecchi.

- Approvazione del verbale n. 8 del 2011

La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale n. 8 del 2011, relativo alla seduta del 5 aprile 2011.

Esame abbinato dei progetti di legge:

1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" (delibera di Giunta n. 259 del 28 02 11) TESTO BASE

e

1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e Defranceschi "Norme per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali e per la promozione dell'educazione alla legalità" (18 02 11)

Il presidente **LOMBARDI** richiama le audizioni svolte dalla Commissione nelle sedute del 12 e 18 aprile scorso e il parere espresso per quanto di competenza dalla VI Commissione, che ha proposto una modifica dell'articolo dedicato alla clausola valutativa.

Cede quindi la parola al consigliere relatore per una sintesi dei contenuti e del dibattito svolto e quindi alla vicepresidente della Giunta per l'illustrazione degli emendamenti presentati e già inviati ai componenti. A questi si aggiunge un emendamento modificativo dell'art. 4 presentato dal consigliere Pollastri e distribuito in inizio di seduta.

Il consigliere **MUMOLO** ricorda che il progetto di legge pone in essere misure atte a contenere l'infiltrazione mafiosa nel territorio regionale che, pur essendo di per sé sano, non è indenne da rischi di infiltrazione ed è appetibile dalle varie mafie anche di altri Paesi che hanno interesse ad investire in Emilia-Romagna.

Il percorso del provvedimento legislativo è stato molto partecipato e caratterizzato da due audizioni, poiché, sebbene l'esecutivo avesse già ascoltato, al momento della predisposizione del testo, le voci di vari settori interessati quali sindacati, associazioni, imprese e magistratura, la Commissione ha concordato, sulla base della propria proposta procedurale, di consultare in maniera più allargata possibile la società civile per acquisire ulteriori osservazioni e proposte. Una prima audizione ha visto l'intervento delle Istituzioni, con la partecipazione del Procuratore nazionale antimafia dott. Cisterna, l'ABI, l'Ufficio scolastico regionale, gli Ordini e Collegi professionali presenti attraverso il Comitato unitario professioni. Nella seconda audizione sono intervenute le associazioni di

volontariato quali “Libera” e “Avviso pubblico”, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche ed i sindacati delle Forze di polizia; ben 14 rappresentanti sono intervenuti in quest’ultima seduta e la Commissione ha potuto raccogliere le varie sollecitazioni emerse dal dibattito.

Illustra poi gli elementi fondamentali del progetto di legge, la cui finalità è la riaffermazione della cultura della legalità, con la previsione concreta, a partire dall’art. 1, del rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, il che significa principio di non convivenza. Qualcuno ha detto che con le mafie si deve convivere, invece a suo parere con le mafie non si deve convivere, ma occorre combattere. Le infiltrazioni mafiose sono come una goccia di inchiostro che cade sopra un foglio di carta assorbente e man mano si allarga. L’infiltrazione fa in modo che l’economia locale cominci a perdere capacità produttiva, gli appalti si vincano al massimo del ribasso e le ditte sane del territorio inizino a perdere gli appalti, comincino a chiudere e avanzi la disoccupazione. Questo è quello che succede quando c’è infiltrazione mafiosa.

Con il progetto di legge in discussione la Regione vuole fare in modo che quel foglio di carta sia impermeabile, che quella goccia scivoli sulla carta, vuole operare in modo che l’Emilia-Romagna sia una terra il più possibile inospitale alle infiltrazioni mafiose, per quelli che sono i mezzi regionali. Ricorda il percorso già avviato con la legge regionale n. 11 del 2010 che regola gli appalti pubblici e ancora con la 24 del 1993 sulla promozione del sistema regionale di sicurezza.

Ribadisce i punti qualificanti del monitoraggio e della prevenzione e gli strumenti e le attività indicate nella normativa per sviluppare questi temi.

Innanzitutto l’Osservatorio regionale, interno all’amministrazione, che serve a raccogliere in maniera sistematica dati ed elementi di conoscenza, incrementando l’attività di studio dei fenomeni di infiltrazione mafiosa in campo economico e del lavoro, con particolare attenzione al fenomeno dell’usura. L’intento è quello di creare un coordinamento che metta in rete le diverse esperienze positive degli Enti locali, gli osservatori già esistenti e le altre banche dati che soggetti istituzionali ed enti già possiedono nel territorio regionale (come ad esempio le Direzioni regionali del lavoro, ASL, INAIL, INPS, sindacati, associazioni economiche, Agenzia delle entrate), al fine di incrociare le informazioni e verificare dove si formano i fenomeni di infiltrazione. E’ inoltre previsto un centro di documentazione, ufficio interno alla Giunta e all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, aperto ai cittadini, come luogo dove raccogliere materiale e conoscenze.

Di particolare rilievo poi è l’attività di promozione, il percorso di sensibilizzazione al fenomeno dell’infiltrazione mafiosa e di educazione alla legalità da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene istituita una giornata regionale della memoria e dell’impegno, il 21 marzo di ciascun anno, con la previsione di un piccolo fondo per i progetti che le scuole ed i Comuni vorranno realizzare per la giornata dedicata (art. 11). Si prevede altresì l’adesione all’Associazione “Avviso pubblico” costituita da Enti locali per il contrasto alle mafie.

L’altro punto fondamentale è la velocizzazione delle procedure per l’assegnazione dei beni sequestrati. E’ noto che mentre i grandi Comuni, dotati di uffici legali e strutture adeguate, riescono in tempi brevi e ragionevoli a gestire ed assegnare i beni confiscati, i piccoli Comuni che ne sono privi si trovano in

maggiore difficoltà. La restituzione in tempi brevi alla collettività dei beni confiscati è un segnale politico importantissimo, che va perseguito. Immaginare che vi sia in Regione un ufficio dove competenze e capacità sono messe al servizio dei sindaci degli enti che hanno ottenuto l'assegnazione dei beni confiscati e devono riutilizzarli, diventa un elemento molto importante, qualificante e concreto. Fortunatamente l'Emilia-Romagna non è ancora in una situazione in cui le mafie controllano il territorio regionale, tuttavia far vedere ai cittadini che quei beni arrivano velocemente e direttamente alla collettività è un segnale politico di notevole importanza. E la finanziaria regionale per il 2011 ha stanziato fondi per un milione di euro finalizzati proprio a questi interventi.

Il progetto di legge prevede altresì rapporti stabili con il volontariato (articoli 4 e 10), con i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro e le professioni, raccogliendo una richiesta formulata nel corso delle audizioni. La normativa contempla inoltre la prevenzione ed il contrasto dei reati di stampo mafioso anche in materia ambientale, con l'integrazione dell'articolo 4 bis. Sono infine previste la formazione della polizia locale, la prevenzione del fenomeno dell'usura attraverso azioni educative e culturali, il sostegno alle vittime di reati di natura mafiosa o commessi dalla criminalità organizzata attraverso la Fondazione regionale per le vittime dei reati già operante e istituita con la l.r. n. 24 del 2003.

In particolare, si sofferma sulla clausola valutativa (art. 14) e sulla proposta di modifica scaturita dall'esame svolto in sede consultiva dalla VI Commissione. Ogni due anni la Giunta deve relazionare alla I Commissione sugli effetti che la legge regionale ha prodotto, in termini di risultati e modalità di attuazione.

Il parere consultivo ha modificato come segue l'ordine delle lettere del comma 2:

“a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.”

Ed ha aggiunto i commi 3 e 4 del seguente tenore:

“3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.”

Entra il consigliere Monari.

La vicepresidente **SALIERA** illustra gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, raccogliendo alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni, che hanno registrato una grande partecipazione e manifestazione di interesse da parte della società regionale.

Dopo aver osservato che già nel testo presentato inizialmente lo strumento principale era costituito dall'accordo e dall'intesa, con gli emendamenti ne è stato

meglio rafforzato ed esplicitato il peso e la rilevanza. E in tal senso si pongono sia l'art. 4 *bis* che l'art. 4 *ter*, come pure l'emendamento a firma del consigliere Pollastri che insiste sull'art. 4, mentre invece la Giunta ha preferito articolare e precisare la modifica in due norme distinte. La prima (art. 4 *bis*) riguarda gli interventi per la prevenzione ed il contrasto in materia ambientale. Nelle audizioni infatti si è rilevato come il settore ambientale sia uno dei maggiormente e drammaticamente colpiti dai sistemi mafiosi (c.d. ecomafie). La Regione opera già per alcuni aspetti in collaborazione con le autorità dello Stato (NOE, guardie forestali, ecc.) tramite accordi e convenzioni non solo con strutture delle amministrazioni nazionali, ma anche con associazioni di imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di volontariato e ambientaliste per gli adempimenti di competenza e lo scambio di informazioni.

Nell'art. 4 *ter* invece è coinvolto tutto il mondo delle imprese, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, così da entrare a pieno titolo nel sistema di rete, sia per quanto riguarda la progettualità che la formazione, specie quella educativa nelle scuole e per la polizia locale. Si tratta della risposta alla richiesta formulata nel corso delle consultazioni sull'esigenza di informazioni, di saper leggere sul territorio cosa succede anche fra le imprese emiliano-romagnole. In particolare, poi, al comma 2 dell'articolo 4 *ter* è stata inserita la formazione rivolta anche ai dipendenti del sistema-regione inteso in senso ampio, come enti locali e regionali, in una rete connessa di sistema, appunto, perché la formazione è molto importante, ad esempio per i piccoli Comuni.

Altri due emendamenti riguardano le azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati (lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8), dove, quanto ai destinatari dei contributi, oltre gli enti locali sono stati aggiunti i soggetti concessionari dei beni stessi.

All'art. 9 poi (politiche a sostegno delle vittime) si è colta un'integrazione destinata a creare sinergie tra diversi settori, comprese alcune misure contro la tratta delle persone.

All'art. 10, istitutivo dell'Osservatorio, vengono meglio dichiarate le funzioni e la consultazione con le associazioni, nonché il costante rapporto di scambio e confronto. Quindi l'Osservatorio non solo è il punto di riferimento nella raccolta passiva di dati, ma anche il punto di riferimento in termini propositivi, dopo che ha lavorato e si è consultato con le associazioni che hanno come obiettivo principale il tema del contrasto alla mafia; contemporaneamente consulta e interagisce nella progettazione, per creare poi possibilità e proposte di rete con tutto il sistema organizzato del territorio.

Infine, all'art. 10 *bis* è introdotta la possibilità di costituirsi parte civile in giudizio nei processi di mafia.

Esce la consigliera Meo.

Il consigliere **POLLASTRI** condivide l'attenzione e l'interesse ai temi e all'iter del progetto di legge, sul quale si dichiara favorevole anche a nome del proprio gruppo politico per le misure, pur nella diversificazione dell'efficacia, a contrasto della criminalità organizzata. La competenza dell'ordine pubblico in senso stretto non è infatti propriamente regionale, nelle deleghe date al Governo dalla legge

136 del 2010 in materia di contrasto alla mafia e nei principi e nelle disposizioni dei provvedimenti legislativi nazionali vi sono una forza ed un valore molto più cogenti e superiori. Ma, osserva, ben venga anche questo sforzo della Regione, affinché si promuova la cultura della legalità, come ha illustrato il consigliere relatore.

Formula quindi alcune domande (fermo restando che ogni misura a contrasto della criminalità è utile) per sapere in particolare, dall'entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2003 di riforma della Polizia locale, quali siano state le azioni e quali gli esiti, e soprattutto in riferimento alle vittime dei reati, quante di esse siano state risarcite. E ancora, quante volte la conferenza regionale si è riunita da allora e con quali effetti.

Sull'art. 10, relativo alla concessione dei contributi, chiede che l'amministrazione riferisca con chiarezza sulle modalità e sul *quantum*. In merito all'art. 12, inerente il centro di documentazione, chiede conferma che esso verrà istituito senza oneri aggiuntivi con personale regionale. Quanto alla clausola valutativa, ritiene importante fare un monitoraggio molto concreto. Chiede inoltre chiarimenti sull'art. 4, dove all'inizio si parla di convenzioni e successivamente di collaborazioni.

Preannuncia il proprio voto favorevole e, analizzando anche il testo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che segue il testo base, osserva che vi sono spunti interessanti anche in quest'ultimo riguardo ad alcuni passaggi sui flussi finanziari. Auspica che i cittadini emiliano-romagnoli abbiano nel concreto una ricaduta positiva dalla normativa in discussione e che l'opinione pubblica possa trarre un beneficio diretto.

Esce il consigliere Cavalli.

Il consigliere **FERRARI** giudica positivamente il lavoro compiuto da Giunta e relatore e aggiunge che di questa legge c'è molto bisogno in quanto la regione Emilia-Romagna non è indenne dalla criminalità. E il problema è di non essere in grado di cogliere i segnali (che arrivano in modo subdolo) con i quali la malavita riesce ad insinuarsi nei territori e nei gangli produttivi. A suo parere le Polizie provinciali e municipali possono in tal senso costituire un valore aggiunto per gli interventi volti ad aiutare le Forze di polizia ordinaria a compiere sempre meglio il proprio di lavoro. Ribadisce che le Polizie locali, conoscendo bene il territorio ed avendo con quest'ultimo rapporti stretti e continuativi, hanno una comprensione approfondita di ciò che succede nel territorio stesso e possono cogliere con più immediatezza i vari segnali (se ad esempio una presenza estranea può dire nulla ad un carabiniere o ad un poliziotto, certamente può dire tanto ad un agente di polizia municipale). Pertanto, laddove all'art. 6 si parla del ruolo della polizia municipale e provinciale, ben venga l'attività formativa della scuola di formazione, anche con attività integrate.

Ritiene che un ruolo di coordinamento più forte della Regione possa giovare, con un coordinamento più stretto anche a livello provinciale tra polizia provinciale e polizie municipali, e con una maggior presenza al tavolo prefettizio di coordinamento delle Forze di polizia. Questo strumento tecnico, collegato al livello politico strategico, potrebbe essere un elemento di ausilio notevole,

sebbene non sufficiente perché i recenti episodi di cronaca fanno dire che non si possono dormire sonni tranquilli anche se non si rientra in zone particolarmente a rischio; è già successo in territori vicini all'Emilia-Romagna, come ad esempio la Lombardia e non solo, dove poi quando ci si è svegliati la risposta si è rivelata tardiva. Ribadisce che l'iniziativa della legge regionale è ottima, utili gli interventi della cultura antictiminalità ed opportuno il rafforzamento delle risposte operative nell'ambito delle competenze di Regione ed Enti locali.

La vicepresidente **SALIERA** condivide le osservazioni formulate. La discussione svolta ha sottolineato la connessione tra il sistema di prevenzione ed il sistema di contrasto. Il progetto di legge si regge sulla prevenzione, ma cerca anche di creare sinergie utili ai due sistemi, senza che nessuno di essi travalichi le rispettive competenze. Ribadisce l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per la partecipazione alle audizioni.

Dichiara che la Regione con la l.r. n. 24 del 2003 è riuscita a raccordare il sistema regionale ed il sistema degli Enti locali sui temi della sicurezza e del controllo del territorio. In tutti questi anni infatti con risultati tangibili Enti locali, Province e Regione hanno potuto affrontare insieme situazioni di degrado e di percezione di insicurezza, migliorare stabilmente le Polizie locali dal punto di vista della formazione, ma anche dell'organizzazione e delle possibilità in termini di mezzi e strumentazione (auto, sistemi informatizzati, Polizia municipale in forma associata). Il merito è dello strumento legislativo che ha aperto questi potenziali, e l'operatività della l.r. 24 non è ancora esaurita. L'aggregazione dei Corpi di Polizia municipale vede presenti 180 Corpi di Polizia municipali su 348 Comuni, che fanno sì che questi 348 Comuni siano coperti da un servizio migliore rispetto al passato, che riescano a fare tipologie di controllo che, se atomizzati, non riuscirebbero a fare, maggiore formazione e maggiore competenza.

Il progetto di legge in discussione pone un ulteriore tassello: si forma la Polizia locale nelle proprie competenze amministrative e la si forma nella possibilità di intercettare una serie di dati da mettere a disposizione non solo dell'Osservatorio regionale, ma anche e soprattutto delle Forze che operano per il contrasto al crimine, poichè la Polizia municipale conosce il territorio e può essere il punto di riferimento per comprendere cosa vi succede.

Quindi la l.r. 24 è un'ottima legge di base, grazie alla quale esiste già il coordinamento ed il raccordo delle Polizie locali. Con la normativa proposta si offre una specificità ulteriore, affrontando un problema che esiste, non è radicato e strutturato come al Sud dove fa parte integrante di una società che si muove dentro il sistema mafioso, ma per non arrivare a quello stato di fatto, occorre agire su istituzioni, tessuto economico, associazioni, sensibilità per non pensare di essere esenti. Conclude sottolineando l'opportunità di una formazione congiunta di Polizia locale e Polizia di Stato e di una collaborazione con le Università, che hanno espresso la volontà di stare in rete sui temi della ricerca.

Il consigliere **FAVIA** rileva che nell'intervento della vicepresidente non vi è alcun cenno al progetto di legge di iniziativa del Movimento 5 Stelle. Avrebbe auspicato, anziché la scelta del testo base dell'esecutivo, di pervenire

all'elaborazione di un testo unificato. Chiede un giudizio sulla normativa di cui è primo firmatario.

La vicepresidente **SALIERA** osserva che il progetto di legge del Movimento 5 Stelle ha molti aspetti in comune con quello della Giunta regionale, con i medesimi principi ispiratori, pur articolati in modo diverso. Tuttavia vi è una rilevante differenza di fondo, perché il testo dell'esecutivo dettaglia poco, per lasciare la massima possibilità agli accordi e rapporti successivi con le reti di individuare le modalità di intervento e le progettualità. Troppo dettaglio (come nella proposta dei consiglieri Favia e Defranceschi) può finire per diventare una sorta di morsa.

Ritiene inoltre che i prossimi due anni saranno un banco di prova dove valutare, precisare e migliorare questa legge o altre leggi di settore, in quanto man mano si faranno progettualità o si affronteranno i vari aspetti, di volta in volta si approfondiranno le riflessioni successive.

Il presidente **LOMBARDI** dichiara conclusa la discussione generale e invita la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione e distribuito in inizio di seduta (v. *allegato*).

Articoli da 1 a 3

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.

Art. 4

Emendamento n. 1 del consigliere Pollastri così formulato:

“All'art. 4 del pdlogg.1117, al termine del penultimo capoverso, dopo le parole “criminalità organizzata e mafiosa” è aggiunta la seguente frase:

“e con le Associazioni di rappresentanza delle imprese del terziario (commercio, servizi e turismo) maggiormente rappresentative a livello regionale.”

La Commissione con 20 voti contrari (PD), 10 a favore (PDL, M5S), nessun astenuto esprime parere contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo 4.

Art. 4 bis e 4 ter – Emendamenti n. 1 e 2 della Giunta regionale

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun nuovo articolo.

Articoli da 5 a 7

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.

Art. 8 – Emendamenti n. 3 e 4 della Giunta regionale

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun emendamento e sull'articolo 8 così modificato.

Art. 9 – Emendamento n. 5 della Giunta regionale

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto sull'emendamento suddetto e sull'articolo 9 così modificato.

Entra il consigliere Mazzotti.

Art. 10 – Emendamenti n. 6 e 7 della Giunta regionale

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun emendamento e sull'articolo 10 così modificato.

Art. 10 bis – Emendamento n. 8 della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Articoli da 11 a 13

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.

Art. 14 – Proposta di emendamento della VI Commissione

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo così sostituito.

Art. 15

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

La seduta termina alle ore 16,00.

Approvato nella seduta del 18 maggio 2011.

*La Segretaria
Claudia Cattoli*

*Il Presidente
Marco Lombardi*

Allegato n. 1 al verbale 11/2011

Esame abbinato dei progetti di legge:

- 1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" (delibera di Giunta n. 259 del 28 02 11) TESTO BASE
- e
- 1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e Defranceschi "Norme per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali e per la promozione dell'educazione alla legalità" (18 02 11)

Relatore consigliere Antonio Mumolo

DOCUMENTO DI LAVORO
con l'indicazione degli emendamenti presentati

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÈ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 3 - Accordi con enti pubblici

Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

Art. 4 bis Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale

Art. 4 ter Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali

Art. 5 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

Art. 6 - Attività della polizia locale. Interventi formativi

Art. 7 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene

TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria

Art. 8 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

Art. 9 - Politiche a sostegno delle vittime

TITOLO IV - Disposizioni generali

Art. 10- Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

Art. 10 bis Costituzione in giudizio

Art. 11- Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

Art. 12- Centro di documentazione

TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13- Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

Art. 14- Clausola valutativa

Art. 15- Norma finanziaria

TITOLO I	
Disposizioni generali	
Art. 1	
Finalità e oggetto	
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.	
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).	
Art. 2	
Definizioni	
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:	
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;	
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a	

contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;	
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.	
TITOLO II	
Interventi di prevenzione primaria e secondaria	
Art. 3	
Accordi con enti pubblici	
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:	
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;	
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;	
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;	
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.	

Art. 4	
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo	
<p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.</p>	
<p>2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.</p>	
	<p align="center">Emendamento n. 1 GR</p> <p>Dopo l'articolo 4 del progetto di legge è aggiunto il seguente:</p> <p align="center">“Art. 4 bis</p> <p>Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale</p>
	<p>1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e</p>

	<p>convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.”</p>
	<p>Emendamento n. 2 GR Dopo l'articolo 4 bis del progetto di legge è aggiunto il seguente:</p> <p>“Art. 4 ter Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali</p>
	<p>1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli Ordini ed i Collegi dei professionisti.</p>
	<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione volte a fornire ai</p>

	pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.”
Art. 5	
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione	
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:	
a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;	
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;	
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.	
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre	

alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.	
Art. 6	
Attività della polizia locale. Interventi formativi	
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.	
2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.	
Art. 7	
Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene	
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.	
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e	

mafioso.	
TITOLO III Interventi di prevenzione terziaria	
Art. 8	
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati	
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:	
a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera);	
b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;	Emendamento n. 3 GR Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 8 del progetto di legge dopo le parole <<agli Enti locali di cui alla lettera a)>> sono aggiunte le parole <<e ai soggetti concessionari dei beni stessi>>.
c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.	Emendamento n. 4 GR Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 8 del progetto di legge dopo le parole <<agli Enti locali di cui alla lettera a)>> sono aggiunte le parole <<e ai soggetti concessionari dei beni stessi>>.
Art. 9	
Politiche a sostegno delle vittime	
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.	Emendamento n. 5 GR Al comma 1 dell'art. 9 del progetto di legge è aggiunto il periodo: "Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri

	immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone)."
2. La "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azione criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.	
TITOLO IV Disposizioni generali	
Art. 10	
Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale	
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.	
2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:	
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 8, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;	
b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);	

c) <i>consulta le principali associazioni</i> di cui all'articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche.	Emendamento n. 6 GR Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 10 del progetto di legge le parole <<consulta le principali associazioni>> sono sostituite dalle parole <<mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni>>.
	Emendamento n. 7 GR Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 10 del progetto di legge è aggiunta la lettera: “d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, comma 1, della presente legge.”
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.	
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.	
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e 8.	
	Emendamento n. 8 GR Dopo l'articolo 10 del progetto di legge è aggiunto il seguente: “Art. 10 bis

	Costituzione in giudizio
	1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi."
Art. 11	
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile	
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.	
Art. 12	
Centro di documentazione	
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.	
TITOLO V Disposizioni finali e finanziarie	

Art. 13	
Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"	
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".	
2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.	
3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:	
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;	
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.	
4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.	
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.	
	Proposta di emendamento della Commissione VI
Art. 14	Art. 14
<i>Clausola valutativa</i>	Clausola valutativa
<i>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.</i>	1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza

	responsabile.
<i>2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione legislativa una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:</i>	2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
<i>a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;</i>	a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
<i>b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;</i>	b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge evidenziandone i risultati ottenuti;
<i>c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.</i>	c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.
	3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
	4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 15	
Norma finanziaria	
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo	

specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base:	
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011;	
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese d'investimento", elenco n. 5 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.	
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).	